



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2011^(*)

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria nei tragitti
marittimi di lunga percorrenza per la Sardegna

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

^(**) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il servizio di primo intervento di assistenza sanitaria provvisto di defibrillatori semiautomatici disponibile nelle lunghe percorrenze, cioè i tragitti marittimi per la Sardegna che superano le sei ore di viaggio, si rende necessario almeno per due motivi.

Innanzitutto molteplici esperienze, nazionali e internazionali, hanno ampiamente dimostrato che l'aumento delle percentuali di sopravvivenza, per le persone improvvisamente colte da arresto cardiaco, è principalmente legato alla rapidità con cui viene effettuata la defibrillazione. I viaggiatori impegnati in lunghi tragitti più facilmente possono avere bisogno di assistenza medica o infermieristica, soprattutto poi se si tratta di

persone anziane, donne in stato di gravidanza, disabili o bambini.

Il secondo motivo è quello relativo all'adeguamento delle tratte navali nazionali agli *standard* dei Paesi più evoluti, garantendo assistenza infermieristica di emergenza. Per assicurare un idoneo servizio di prima emergenza, si ritiene che le navi debbano disporre anche di personale infermieristico che sia stato adeguatamente addestrato anche all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Alla luce dell'importanza del problema, e cioè la rilevanza della salute pubblica, si ritiene che il Parlamento dovrebbe mostrare sensibilità sull'argomento ed accogliere favorevolmente il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute dei viaggiatori, nei tragitti marittimi per la Sardegna che superano le sei ore di viaggio è fatto carico alle società private di navigazione adibite al trasporto di passeggeri di provvedere all'istituzione di un servizio di assistenza sanitaria e infermieristica a bordo dotato, in particolare, di defibrillatore semiautomatico e di personale abilitato a prestare primo soccorso in casi di emergenza e in conformità a quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di cui all'articolo 1, le società private di navigazione di cui al medesimo articolo, possono avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti pubblici e privati, in possesso delle prescritte abilitazioni sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti necessari e la dotazione dei mezzi idonei all'espletamento del servizio di cui all'articolo 1.

